

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Creatrice di tessuti/Creatore di tessuti con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del ...

25805

**Creatrice di tessuti AFC/Creatore di tessuti
AFC
Gewebehalterin EFZ/Gewebehalter EFZ
Créatrice de tissu CFC/Créateur de tissu CFC**

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI del 26 maggio 2010¹ sulla formazione professionale di base di creatrice di tessuti/creatore di tessuti con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2-4

² Il piano di formazione:

- a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
- b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
- c. designa l'ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l'organizzazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;

¹ RS 412.101.221.28

- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità;

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.

⁴ *Abrogato*

Art. 12, rubrica nonché frase introduttiva

Requisiti professionali richiesti ai formatori

I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

Art. 13 cpv. 1-4

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base.

Titolo dopo l'art. 13

Sezione 7:

Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 14 Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

Art. 14a Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 15, rubrica

Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e
formazione di base organizzata dalla scuola

Art. 16, rubrica

Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Art. 17 lett. c n. 2 e 3

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
 2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo del creatore di tessuti AFC; e
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 20 cpv. 4

⁴ Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all'insegnamento professionale.

Art. 23 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Titolo prima dell'art. 24

Sezione 10:

**Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della
formazione di creatori di tessuti AFC**

Art. 24cpv. 1 e 4

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di creatori di tessuti AFC è composta da:

- a. 4-6 rappresentanti della comunità d'interessi *IGW Weben*;
- b. 2-3 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

⁴ Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni l'ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- c. chiede all'organizzazione del mondo del lavoro l'adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
- e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 26a Disposizioni transitorie relative alla modifica del ... 2017

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di creatore di tessuti prima dell'entrata in vigore della modifica del ...2017, la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2022.

² I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per creatore di tessuti entro il 31 dicembre 2022, vengono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca
e l'innovazione SEFRI

Josef Widmer
Direttore supplente

PROGETTO